

Proposta di regolamentazione per la realizzazione e gestione di parchi avventura

Negli ultimi anni il settore dei parchi avventura ha avuto uno sviluppo che ha superato le aspettative: dal 2005 ad oggi, sono circa 200 le strutture operanti, distribuite in tutte le regioni italiane. Ogni anno vengono inaugurati nuovi percorsi acrobatici, e questa attività, che coniuga divertimento ed esercizio fisico, è sempre più apprezzata dal pubblico. Si calcola infatti che in Italia tali strutture siano visitate annualmente da oltre un milione di persone, un numero ancora distante dai dieci milioni che frequentano i parchi avventura francesi e dagli otto milioni di quelli d'Oltremania, che mostra tuttavia il gradimento per questo nuovo modo di trascorrere il tempo libero nella natura.

I numeri espressi dal settore confermano la necessità di regolamentare tali attività, in riferimento agli aspetti di sicurezza ed alla formazione del personale, al fine di presentare al pubblico, composto da famiglie e giovani, un'esperienza all'aria aperta con le necessarie garanzie di professionalità degli operatori e rispondenza dei percorsi alle normative di riferimento.

Gli aspetti di sicurezza nella progettazione, realizzazione e gestione dei percorsi acrobatici sono infatti disciplinati da una norma tecnica europea, la EN15567, la quale non è stata recepita nell'ordinamento italiano ed è pertanto ad adesione volontaria, lasciando liberi i soggetti coinvolti di rispettarne i criteri e gli adempimenti.

I percorsi acrobatici in altezza, presenti in Italia dal 2005, sono quindi soggetti a diverse procedure autorizzatorie a seconda della loro localizzazione. A livello normativo, solo la regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento hanno emanato disposizioni che individuano le autorizzazioni necessarie; le norme hanno aspetti comuni ma mostrano un diverso approccio da parte degli estensori.

L'eccezionale sviluppo del settore sull'intero territorio nazionale rende pertanto necessario, ad avviso di parchi Avventura Italiani, organizzazione nazionale di categoria che rappresenta imprese costruttrici e gestori di parchi avventura, che venga data uniformità sul piano degli aspetti progettuali, autorizzatori e di sicurezza.

Si propone quindi un documento che, con il contributo dell'Amministrazione centrale e del sistema delle Autonomie locali, recepisca gli aspetti fondamentali della norma tecnica europea e tracci le linee fondamentali per la formazione degli operatori.

BOZZA

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;

VISTE le seguenti norme europee :

-- Uni en 15567-1 «Costruzione e requisiti di sicurezza» che riguarda le caratteristiche di progettazione e costruzione, scelta del luogo, valutazione condizione fisiologica degli alberi usati come supporto, materiali da utilizzare per piattaforme, cavi e altro;

-- Uni en 15567-2 «Requisiti di gestione» che definisce le caratteristiche di operatività, gestione e soccorso-evacuazione degli utenti nonché specifica quali sono le figure previste all'interno di un parco acrobatico in altezza e le loro specifiche competenze anche in materia di formazione.

Viste altresì le seguenti normative :

-- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Artt. 68, 69 e 80

-- D.lgs 81/08 e s.m.i. «Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro»;

-- D.m 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

-- D.m 388/2003: »Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni »;

-- D.lgs 475/92: » Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ».

CONSIDERATO

Che in Italia sono presenti oltre 150 parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza, e che è pertanto necessario individuare linee guida per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di tali attrezzature;

Che è necessario individuare il percorso formativo degli operatori dei parchi avventura egli stessi alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti intenzionati ad operare in tale settore a tutela della fruibilità sicura sia degli utenti che dei lavoratori in essi impiegati ;

RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA E LINEE GUIDA PER LA FRUIBILITA' E LA SICUREZZA DEI PERCORSI INSERITI NEI PARCHI AVVENTURA

Indice

1. Premessa
2. Riferimenti legislativi
3. Nuove aperture
4. Strutture in esercizio
5. La formazione

1. Premessa

I percorsi acrobatici in altezza, o parchi avventura sono molto popolari in Europa, con oltre mille realizzazioni. Essi consistono essenzialmente in un insieme di percorsi sospesi a diverse quote da terra, generalmente installati su alberi ad alto fusto o, in loro mancanza, anche su pali di legno. Il parco è composto da vari percorsi, sui quali gli utenti possono muoversi liberamente, dopo aver ricevuto precise indicazioni sulle modalità di utilizzo dei percorsi e dell'equipaggiamento (D.P.I. composto da imbragatura, longe e casco) fornito dai gestori. A tali attività si affiancano le teleferiche o zip line, consistenti in cavi in acciaio sui quali il pubblico si muove mediante carrucole.

I parchi avventura sono luoghi dedicati alla ricreazione, al divertimento, alla formazione ed educazione, e vengono visitati da utenti di tutte le età. Si calcola che i parchi italiani, circa 150, siano visitati da oltre un milione di persone. Tale attività è apprezzata in quanto favorisce il contatto con la natura ed ha un basso impatto ambientale, in quanto non si avvale di elementi motorizzati o alimentati da energia elettrica o combustibili fossili.



La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia hanno emanato linee guida che individuano requisiti e condizioni per l'esercizio dei parchi avventura. Si rende quindi necessario individuare le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e della gestione di tali installazioni, anche in riferimento alla norma tecnica EN 15567-1 e 2, che definisce i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici ed i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature.

2. Riferimenti legislativi:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Artt. 68, 69 ed e 80;

Decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81;

Decreto ministero Interno 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»

D.m 388/2003: «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»

D.Lgs 475/92: «Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale».

Circolare nr. P897 e P121/ 4109 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 2 aprile del 2007.

3. Nuove aperture

Al fine di ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di un parco avventura o di una teleferica, con licenza di cui all'articolo 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 è necessario predisporre:

3.1) RELAZIONE TECNICA GENERALE descrittiva del progetto e contenente i dati relativi a:

- scelta del sito
- descrizione dei percorsi
- descrizione di eventuali strutture e impianti a servizio del parco

- procedure di controllo e manutenzione
- gestione dell'attività
- modalità di formazione degli addetti del parco
- modalità della formazione/informazione dell'utenza
- attrezzature utilizzate
- elenco DPI
- piano di organizzazione di sicurezza e soccorso
- elementi sulle procedure adottate ai fini igienici ed ai presidi sanitari presenti

3.2) ELABORATI GRAFICI, relativi al sito e in scala adeguata, consistenti in:

- planimetria e dettagli costruttivi

3.3) RELAZIONE TECNICA relativa agli alberi (qualora vi siano ancorati gli elementi dei percorsi) e contenente i dati relativi a:

- resistenza degli alberi
- diagnosi della qualità degli alberi
- protezione dell'albero e delle radici
- schede di ogni singolo albero (VTA)

3.4) RELAZIONE TECNICA relativa ai percorsi, contenente i dati relativi al rispetto delle normative: D.M. 16/01/96, UNI EN 15567-1, UNI EN 15567-2 e, ove applicabili, D.M. 14/09/05 e D.lgs. n. 81/08:

- scelta del supporto dei passaggi
- progettazione dei passaggi

- calcoli della resistenza del supporto
- materiali utilizzati
- requisiti di sicurezza
- segnaletica per i passaggi
- grado di difficoltà dei percorsi
- regole di utilizzo dei percorsi
- segnaletica per i visitatori a terra

3.5) ELABORATI GRAFICI relativi ai percorsi, consistenti in:

- planimetria dei percorsi
- profili longitudinali dei percorsi

3.6) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI, da produrre ai fini della domanda di sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui luoghi di Spettacolo, per consentire un esame documentale:

- certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da organismo di certificazione di tipo A
- progetto di eventuali impianti a servizio del parco
- progetto statico di tutte le strutture
- rapporto di valutazione degli alberi
- valutazione del rischio e Piano di emergenza secondo UNI 15567-2
- certificati di conformità dei cavi e dalla qualità del legno trattato
- dichiarazioni di conformità di TUTTI gli impianti presenti a firma dell'installatore redatti ai sensi del Decreto n. 37 del 22/01/08
- attestati di frequenza ad un corso di formazione per operatore di parchi avventura con prova finale, rilasciati da soggetto abilitato.

3.7) Documentazione da tenere a disposizione presso la struttura:

- licenza di esercizio di cui all'articolo 69 TULPS
- certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da organismo ispettivo accreditato
- rapporto di valutazione degli alberi
- valutazione del rischio e Piano di emergenza secondo UNI 15567-2
- fascicolo con le schede di gestione quotidiana
- registro degli infortuni
- registro d'ispezione dei DPI secondo UNI 15567-2
- manuali del fabbricante (relativi ai percorsi).
- l'elenco del personale impiegato presso il parco comprensivo delle qualifiche;
- Agibilità della struttura rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 80 TULPS, con le modalità di cui all'art. 4 del DPR 311/2001, se l'impianto è inferiore ai 200 posti\utenti;
- Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi.

3.8) Documentazione tecnico-gestionale:

Certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da organismo di tipo A

- Rapporto di valutazione degli alberi aggiornato (prima dell'apertura stagionale);
- Manuale del prodotto (percorsi acrobatici) e piani di manutenzione redatti a cura del fabbricante, ove disponibile, o di professionista abilitato;
- Documento di Valutazione del rischio secondo UNI 15567-2 e del d.lgs 81/08 e s.m.i.
- Piano di gestione del parco e registro con le schede operative quotidiane;
- Registro degli infortuni secondo UNI 15567-2;
- Registro d'ispezione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo UNI 15567-2;
- Piano di emergenza ed evacuazione ai sensi della UNI 15567-2, D.lgs 81/08 e s.m.i. e DM 10-03-1998 completo di planimetrie;

- Documentazione relativa alla formazione degli operatori in riferimento alla norma ENUNI 15567-2,
- Regolamento del parco da far sottoscrivere all'utente.

4) Strutture in esercizio

La prosecuzione dell'attività delle strutture in esercizio alla data di approvazione del presente Accordo è subordinata alla predisposizione di una:

4.1) RELAZIONE TECNICA GENERALE descrittiva del progetto e contenente i dati relativi a:

elementi sulla realizzazione dell'impianto (indicazioni sul costruttore e del progettista – ove disponibili – data di apertura al pubblico)

descrizione dei percorsi e di eventuali strutture e impianti a servizio del parco

manutenzioni effettuate

relazione sulle modalità di gestione dell'attività

modalità della formazione degli addetti del parco

modalità della formazione/informazione dell'utenza

attrezzature utilizzate

elenco DPI

piano di organizzazione di sicurezza e soccorso

elementi sulle procedure adottate ai fini igienici ed ai presidi sanitari presenti

4.2) ELABORATI GRAFICI, relativi al sito e in scala adeguata, consistenti in:

- planimetria

4.3) RELAZIONE TECNICA relativa agli alberi (qualora vi siano ancorati gli elementi dei percorsi) e contenente i dati relativi a:

- resistenza degli alberi
- diagnosi della qualità degli alberi
- protezione dell'albero e delle radici
- schede di ogni singolo albero (VTA)

4.4) RELAZIONE TECNICA relativa ai percorsi, contenente i dati relativi al rispetto delle normative: D.M. 16/01/96, UNI EN 15567-2 e, ove applicabili, D.M. 14/09/05 e Decreto 14/01/08

- calcoli della resistenza del supporto
- materiali utilizzati
- requisiti di sicurezza
- segnaletica per i passaggi
- grado di difficoltà dei percorsi
- regole di utilizzo dei percorsi
- segnaletica per i visitatori a terra

4.5) ELABORATI GRAFICI relativi ai percorsi, consistenti in:

- planimetria dei percorsi

4.6) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI, da produrre ai fini della domanda di sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui luoghi di Spettacolo, per consentire un esame documentale:

- licenza di esercizio di cui all'articolo 69 TULPS

- certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da organismo ispettivo di tipo A accreditato
- collaudo statico annuale della struttura a firma di professionista abilitato
- progetto di eventuali impianti a servizio del parco
- progetto statico di tutte le strutture
- rapporto di valutazione degli alberi
- valutazione del rischio e Piano di emergenza secondo UNI 15567-2
- certificati di conformità dei cavi e della qualità del legno trattato
- dichiarazioni di conformità degli impianti presenti a firma dell'installatore redatti ai sensi del Decreto n. 37 del 22/01/08, ove applicabile
- attestati di frequenza ad un corso di formazione per operatore di parchi avventura con prova finale, rilasciati da soggetto abilitato.

Documentazione da tenere a disposizione presso la struttura:

- Agibilità della struttura rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 80 TULPS, con le modalità di cui all'art. 4 del DPR 311/2001, se l'impianto è inferiore ai 200 posti\utenti;
- certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da organismo ispettivo di tipo A accreditato
- rapporto di valutazione degli alberi
- rapporto annuale di ispezione
- valutazione del rischio e Piano di emergenza secondo UNI 15567-2
- fascicolo con le schede di gestione quotidiana
- registro degli infortuni
- registro d'ispezione dei DPI secondo UNI 15567-2
- manuali del fabbricante (relativi ai percorsi).
- licenza di esercizio

- l'elenco del personale impiegato presso il parco comprensivo delle qualifiche;
- Agibilità della struttura rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 80 TULPS, con le modalità di cui all'art. 4 del DPR 311/2001, se l'impianto è inferiore ai 200 posti\utenti;
- Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi.

4.7) Documentazione Tecnico-Gestionale:

Certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da organismo ispettivo di tipo A accreditato e documentazione che indica le ispezioni annuali portate a termine con esito positivo da un organismo ispettivo;

- Rapporto di valutazione degli alberi
- Manuale del prodotto (percorsi acrobatici) e piani di manutenzione redatti a cura del fabbricante, ove disponibile, o di professionista abilitato;
- Documento di Valutazione del rischio secondo UNI 15567-2 e del d.lgs 81/08 e s.m.i.
- Piano di gestione del parco e registro con le schede operative quotidiane;
- Registro degli infortuni secondo UNI 15567-2;
- Registro d'ispezione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo UNI 15567-2;
- Piano di emergenza ed evacuazione ai sensi della UNI 15567-2, D.lgs 81/08 e s.m.i. e DM 10-03-1998 completo di planimetrie;
- Documentazione relativa alla formazione degli operatori in riferimento alla norma ENUNI 15567-2,
- Regolamento del parco da far sottoscrivere all'utente.

Ogni ampliamento o installazione di nuovo percorso andrà regolato secondo il punto 3 delle presenti linee guida.

5) La Formazione, informazione ed addestramento

La norma EN15567-2, ed il d.lgs 81/08 e s.m.i. prevedono che gli operatori dei parchi avventura siano adeguatamente formati a svolgere le mansioni di istruttore ed istruttore/soccorritore. A tal proposito si indicano i requisiti minimi della formazione degli addetti.

5.1) Soggetti formatori

- Erogano la formazione agli addetti ai parchi avventura i soggetti (Enti di formazione, Scuole di alpinismo ecc.) che possano attestare che la formazione per gli operatori dei parchi avventura sia somministrata da non meno di due formatori, almeno uno dei quali possieda le caratteristiche previste dagli artt. 1 e 2 dell'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.

5.2) Contenuti della formazione

MODULO A – CORSO ISTRUTTORE PERCORSI ACROBATICI (24 ore)

Presentazione del corso

Cenni normativi sul D.Lgs. 81/08 e sulle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Cenni normativa UNI di riferimento

Documentazione dei percorsi acrobatici

Mansioni e responsabilità dell'istruttore di percorsi acrobatici

Analisi dei rischi ricorrenti

Attrezzature per alpinismo sportivo (imbracatura, cordini, dissipatori di energia, moschettoni, caschi ecc.)

tipologia di DPI utilizzati in un Parco Avventura (verifiche periodiche, prescrizioni di utilizzo e stoccaggio, manutenzione ordinaria)

Componenti degli elementi che costituiscono un percorso acrobatico

Verifica teorica sulle materie affrontate mediante test con domande a risposta multipla

Movimentazione sui percorsi – esercitazione

Accoglienza dei partecipanti, note di sicurezza.



Vestizione dei partecipanti

Briefing istruttivo e sorveglianza lungo i percorsi

Cenni di pronto soccorso e allertamento del 118

Sindrome da sospensione all'imbracatura

Evacuazione di un parco

Verifica pratica

MODULO B – CORSO PER ISTRUTTORI CHE VOGLIANO CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI SOCCORRITORE NEI PERCORSI ACROBATICI (8 ore)

Presentazione del corso

Mansione e responsabilità del soccorritore

Attrezzature specifiche di salvataggio ed evacuazione (cenni normativa UNI di riferimento)

Procedura tipo di salvataggio ed evacuazione – esercitazione

Utilizzo di diversi kit di salvataggio – esercitazione

Verifica pratica